

8974/2019



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio	Presidente
Dott. Francesco Terrusi	Consigliere
Dott.ssa Loredana Nazzicone	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - Rel.
Dott. Roberto Amatore	Consigliere

Oggetto

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE
---------------------------------------

Ud. 06/02/2019 CC  
Cron. 8974  
R.G.N. 27115/2014

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 27115/2014 r.g. proposto da:

C.U & C.I.

S.I.M.I. s.r.l.

i  
.  
a  
.  
i

?

- **ricorrente** -

**contro**

F.LLI COSTANZO s.p.a., i

.  
/  
|  
r

).

- **intimate** -

*floridi*

*grs.  
314  
2019*

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA depositata in data 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2019 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con sentenza dell'1 aprile 2014, n. 508, la Corte di appello di Catania rigettò il gravame proposto dalla S.I.M.I. s.r.l. avverso la decisione con la quale il tribunale di quella stessa città aveva dichiarato l'inefficacia, giusta l'art. 67, comma 2, l.fall., nei confronti della F.Ili Costanzo s.p.a. in amministrazione straordinaria, di alcuni pagamenti effettuati da quest'ultima società *in bonis* in favore dell'appellante, per la complessiva somma di € 159.829,40, nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza (risalente al 2 marzo 1996).

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne che: *i*) in nessun modo l'azione revocatoria fallimentare, esercitata nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, potesse configurarsi alla stregua di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, atteso che, anche ove esperita durante la fase conservativa, essa è diretta a produrre risorse da destinare all'espropriazione forzata a tutela degli interessi dei creditori; *ii*) la *scientia decoctionis* fosse agevolmente e legittimamente desumibile, in via significativamente indiziaria, dall'esistenza di numerosissimi protesti, per un importo considerevole e con persistente continuità, a carico della F.Ili Costanzo s.p.a., anche per assegni bancari, fin dal 1994, e dal fatto che lo stato di crisi di detta società fosse circostanza ben nota, nella provincia di Catania, tra gli operatori economici e commerciali, per le dimensioni dell'azienda in crisi ed il suo notevole peso nell'assetto economico locale; *iii*) in contrario, non rilevava che la S.I.M.I. s.r.l. fosse localizzata in altra zona dell'Italia,

ben potendo comunque venire a conoscenza dello stato di insolvenza della sua debitrice attraverso la consultazione del Bollettino dei protesti, né l'avvenuto varo di un piano bancario di ristrutturazione del debito della F.Ili Costanzo s.p.a., approvato da un gruppo di istituti bancari che vantavano ampie posizioni creditorie nei suoi confronti, accompagnato dalla concessione di una nuova linea di credito, così da indurre l'appellante ad escludere l'esistenza dello stato di insolvenza del proprio interlocutore commerciale.

2. Avverso la descritta sentenza, ricorre per cassazione la S.I.M.I. s.r.l., affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., mentre non hanno spiegato difese la F.Ili Costanzo s.p.a. in amministrazione straordinaria e la SO.CO.MAR. s.p.a..

2.1. I suddetti motivi prospettano, in sintesi, rispettivamente:

I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume che la corte territoriale avrebbe errato nel considerare applicabile al caso in esame la normativa dettata dalla legge n. 95 del 1979, trascurando la decisione della Commissione delle Comunità Europee del 16.5.2000 e l'incompatibilità di tale regime con il mercato comune;

II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si ascrive alla decisione impugnata di aver ritenuto raggiunta la prova dell'avvio di una pretesa fase liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria della F.Ili Costanzo s.p.a., nonostante le contestazioni sollevate dalla S.I.M.I. s.r.l. in relazione alla documentazione a tal fine depositata, e senza tener conto che la destinazione liquidatoria doveva essere accertata con riguardo al momento della decisione;

III) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art.



360, comma 1, n. 3, c.p.c.».. Si censura l'operato della corte catanese laddove aveva ritenuto dimostrata la *scientia decoctionis* tramite il ricorso ad elementi presuntivi, quali l'esistenza dei protesti e le notizie di stampa, senza dare adeguata motivazione a tale capo della sentenza.

3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono inammissibili ex art. 360-*bis* cod. proc. civ..

3.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare l'ormai consolidato orientamento di questa Corte (*cf.*, *ex multis*, Cass. n. 21481 del 2017; Cass. n. 18540 del 2014; Cass. n. 23655 del 2012; Cass. 10208 del 2007), che qui si condivide e si intende ribadire, secondo cui il d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie - in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 1 dicembre 1998, C-200/97, e 17 giugno 1999, C-295/97, all'ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003, C-297/01 ed alla decisione della Commissione 16 maggio 2001, n. 2001/212/CE - non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione a disposizioni che prevedano aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, tra i quali non può farsi rientrare la previsione dell'azione revocatoria, essendo priva del requisito della specificità, sotto i due profili della selettività e della discrezionalità, che, alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia sopra richiamate, caratterizzano gli aiuti di Stato vietati. Né costituisce aiuto di Stato la stessa apertura della procedura di amministrazione straordinaria (senza la quale neppure è prospettabile l'esercizio dell'azione revocatoria), sotto il profilo che la continuazione dell'impresa, con sacrificio di creditori principalmente pubblici, ed altri vantaggi, con oneri supplementari a carico dello Stato o di enti pubblici, conseguano necessariamente all'ammissione alla procedura: infatti, nell'amministrazione straordinaria disciplinata dalla citata legge n. 95 del 1979, la continuazione dell'impresa, seppure ipotesi normale, non è conseguenza necessaria dell'apertura della procedura, mentre gli altri vantaggi a carico di risorse pubbliche, individuati dalla sentenza della Corte

di giustizia 17 giugno 1999, possono essere disapplicati senza incidere sulla possibilità di una gestione liquidatoria (solo in funzione della quale si giustifica l'azione revocatoria) della medesima procedura.

3.2. A tanto deve, peraltro, aggiungersi che, come già ritenuto da questa Corte, l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, onde ricavarne che l'azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente se esercitata nella seconda fase, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento (*cf.* Cass. n. 17200 del 2014).

4. Parimenti inammissibile è, nel suo complesso, il terzo motivo di ricorso.

4.1. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 526 del 2016, Cass. n. 10209 del 2009), in materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli

elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la *scientia decoctionis*.

4.1.1. In tale contesto, i protesti, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale *iuris tantum*, ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta ponderazione di tutti gli elementi della fattispecie.

4.1.2. Conseguentemente, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario (*cf.* Cass. n. 526 del 2016).

4.2. Nella specie, come condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la valutazione operata dalla corte territoriale risponde a tale condizione, avendo essa significativamente posto l'accento - oltre che sulle notizie di stampa - sui numerosissimi protesti levati con persistente continuità (pacificamente in data antecedente ai pagamenti revocandi) e per un importo complessivo considerevole, a carico della F.lli Costanzo s.p.a., fin dal 1994, non reputandosi, al contrario, di assegnare alcuna rilevanza al fatto che la S.I.M.I. s.r.l. fosse localizzata in altra zona di Italia, posto che l'inesistenza di un dovere di lettura della stampa non esclude che, in concreto, secondo l'*id quod plerumque accidit*, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita (*cf.* Cass. n. 3299 del 2017).

4.3. In definitiva, posto che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della *scientia decoctionis* compete al giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio

convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, l'odierno assunto della ricorrente, si risolve, sostanzialmente, nel tentativo, da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata, una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di statuizione in ordine alla spese del giudizio di legittimità, essendo rimaste le controparti solo intimare, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto il 14 novembre 2014), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 febbraio 2019.

*Handwritten signature*



Il Presidente

Dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio

*Handwritten signature of Rosa Maria Di Virgilio*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone

*Handwritten signature of Fabrizia Barone*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 29 FEB 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone

*Handwritten signature of Fabrizia Barone*